



Area V - Gestione del territorio

Servizio LLPP – Manutenzione Patrimonio

Via A. Costa n. 12

40062 Molinella (Bo)

Tel. 051/690.68.74-75 Fax 051/690.03.46

lavoripubblici@comune.molinella.bo.it

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93
COMMA 7 BIS E SS DEL D. LGS N. 163/06 COSÌ COME
MODIFICATO DAL D. LGS N. 90/2014 CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 114/2014**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.82 del 15/07/2013;

Aggiornato con deliberazione di G.C. n. 176 del 19/12/2015;

Articolo 1
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne incentivando l'attività di progettazione nonché la connessa attività tecnico amministrativa ed all'incremento della produttività;
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la determinazione dell'ammontare degli incentivi previsti dalla normativa di cui al comma precedente nonché per la ripartizione dei medesimi.

Articolo 2
DESTINAZIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 92 comma 5, del D.Lgs. 163/2006, una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza) è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Comune, che ha collaborato all'attività di progettazione; nel dettaglio tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Tale somma deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alla sua erogazione ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
2. Per la realizzazione di ciascuna opera o di ciascun lavoro pubblico, il Comune costituisce un ufficio di progettazione e direzione dei lavori, sulla base di apposita determinazione del dirigente responsabile del Settore.
3. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia il Comune ma la Società Partecipata dell'Ente, l'incentivo sarà da ripartire sulla base delle attività comunque assegnate all'Ente.
4. Le unità di progetto sono costituite da profili professionali ed operativi che contribuiscono ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto ed alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 3
LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere in merito, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento e a procedure amministrative specifiche.
2. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.

Articolo 4
AMBITO OGGETTIVO D'APPLICAZIONE

1. Agli effetti della presente disciplina, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, gli interventi oggetto di incentivazione sono:
 - a) tutti i lavori pubblici individuati nel programma di attuazione triennale dei lavori pubblici dell'Amministrazione, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria ed ordinaria, difesa ambientale ed ingegneria naturalistica ai sensi dell'art. 3 del Codice;
 - b) tutti gli interventi di importo superiore a 10.000€, contenuti nel bilancio di previsione annuale, nonché nel piano esecutivo di gestione dell'esercizio di riferimento ovvero in altri atti di programmazione ed indirizzo che intervengono successivamente, per i quali necessita la stesura di elaborati tecnici-amministrativi (fogli condizioni, computi, elenchi prezzi, liste per l'offerta) e che vengono gestiti in economia con forme vigenti diverse dalla gara ad evidenza pubblica, secondo le procedure vigenti in materia (cottimo o amministrazione diretta) ai sensi dell'art. 125 del Codice;
 - c) le perizie di variante e suppletive ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, nei casi previsti dall'art. 132 comma 1) del Codice ad eccezione della lettera e).
 - d) I progetti preliminari, definitivi, esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006.
 - e) Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
 - f) I progetti predisposti per gli interventi di cui all'art. 125 del Codice, non devono sottostare ai livelli di progettazione standard ed elaborati minimi previsti dall'art. 93 per le progettazioni del comma 2), in quanto, la disciplina applica una procedura semplificata e meno proceduralizzata, volta allo

snellimento dell' iter tecnico, amministrativo, e negoziale, determinando così differenze procedurali e non sostanziali.

- g) La validazione dei progetti ai sensi dell'art.44 e 59 del D.P.R. 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 5

COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVO

- 1) La somma costituente il fondo per l'incentivo è prevista nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di ciascun progetto ed è ripartita secondo i criteri di cui al presente regolamento.
- 2) L'entità del compenso è stabilita sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione, eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, di un'opera o di un lavoro, in ogni caso al netto dell'IVA di legge.
- 3) Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, e aggiornato del maggior onere per la redazione della perizia stessa, ai sensi del precedente art. 4, primo comma.
- 4) Le somme occorrenti per la erogazione dell'incentivo fanno carico agli stanziamenti annuali previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
- 5) Ai sensi dell'art 93 comma 7 bis del D.lgs 163/2006 introdotto dall'art.13 bis della L. 114/2014, l'80% delle risorse finanziarie del fondo per l'incentivo, per la progettazione e l'innovazione, è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento secondo i criteri ivi indicati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazioni ai sensi del comma 7 quater del citato art. 93.

Articolo 6

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nel Responsabile unico del procedimento, nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto e del piano della sicurezza nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, nonché nei dipendenti dell'ente incaricati della direzione dei lavori e dei collaudi e precisamente:
 - a) nel responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) nel progettista dell'opera: tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali, in possesso dei requisiti di cui agli art. 90 comma 4 ed art. 253 comma 16 del codice, assume la responsabilità della

- progettazione, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo e della redazione dei documenti di affidamento lavori nel caso di lavori in economia firmandone i relativi elaborati;
- c) nel coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, incaricato della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento: tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che, assume la responsabilità della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento, firmandone i relativi elaborati;
 - d) nell'incaricato dell'ufficio di direzione dei lavori;
 - e) nel personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico o amministrativo o dell'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) nel personale tecnico, che pur non firmando il progetto, o il piano di sicurezza, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale, redigendo su disposizione del tecnico incaricato, elaborati facenti parte del progetto, del piano di sicurezza, e che di fatto collabora con il personale di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
 - g) nel personale amministrativo che pur non firmando il progetto, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto del piano di sicurezza, alla direzione lavori ed alla contabilizzazione ed emissione collaudo o certificato di regolare esecuzione e che di fatto collabora con il personale di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e);

Articolo 7

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- 1) L'ufficio di progetto e direzione dei lavori è costituito dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla realizzazione del programma delle opere pubbliche e del piano economico di gestione, e sono così individuate:
 - responsabile unico del procedimento;
 - tecnici che hanno redatto il progetto;
 - collaboratori tecnici;
 - altri componenti dell'ufficio tecnico;
- 2) La composizione dell'ufficio di progetto e direzione dei lavori è definita con determina del dirigente, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio del Comune.
- 3) Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, viene nominato dal Dirigente d'Area, ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
- 4) L'espletamento dell'incarico non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. Il personale incaricato della progettazione e quello che

partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, senza che ciò debba configurarsi quale lavoro straordinario.

- 5) Gli incarichi sono conferiti con determinazione del responsabile della V Area. Lo stesso dirigente può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'atto di conferimento.
- 6) L'atto di conferimento dell'incarico deve:
 - a) individuare il lavoro od opera oggetto dell'incarico;
 - b) determinare l'importo presuntivo a base di gara;
 - c) determinare la percentuale effettiva dell'incentivo sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 4;
 - d) individuare ogni singolo dipendente, facente parte del gruppo di progetto; definire eventuali servizi o attività indispensabili per la realizzazione del lavoro o dell'opera, da acquisire all'esterno dell'Ente.

Articolo 8

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- 1) La ripartizione dell'incentivo e' operata dal dirigente preposto alla struttura competente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 2) Per progetti di importo a base di gara fino a 1.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 2%; per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%; per progetti di importo superiore a 5.000.000 di euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%.
- 3) L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto esecutivo approvato, tra il personale indicato all'articolo 6, con le seguenti percentuali, comprensive degli oneri riflessi a carico del Comune:

Gruppo di lavoro	Descrizione	Percentuale
1. Responsabile Unico del procedimento Collaboratori tecnico ed amministrativo		25,00
2. Progettista – Collaboratori tecnico ed amministrativi	Progetto preliminare	5,00
	Progetto definitivo	15,00
	Progetto esecutivo	15,00
	Piano di sicurezza	5,00
3. Direzione lavori – Collaboratori tecnico ed	Direzione lavori	20,00

amministrativi	Coord. sicurezza	5,00
4. Validazione - Collaudo – Certificato regolare esecuzione lavori – Collaboratori tecnico - amministrativi		10,00
Totale generale		100,00

- 4) Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, in quanto l'indicazione della normativa "incaricato della direzione lavori" deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza. Qualora comunque si procedesse ad incarico esterno sarà detratta la corrispondente percentuale prevista.
- 5) Nel caso in cui, per la caratteristica dell'opera e dei lavori le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva siano unificate nella produzione di un progetto definitivo – esecutivo, la percentuale di incidenza di tale attività è data dalla somma delle due aliquote corrispondenti alle distinte fasi.
- 6) Qualora determinati progetti o lavori non richiedano l'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento l'aliquota spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non viene applicata. L'importo corrispondente è addizionato a quello della progettazione esecutiva in relazione alla effettiva presenza nel progetto di elementi specifici e rilevabili in tema di sicurezza.
- 7) Nell'ambito della definizione del gruppo di lavoro, al personale tecnico ed amministrativo che presterà la propria collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento, al Progettista, al Coordinatore per la sicurezza ed agli incaricati della Direzione Lavori e Collaudo o Regolare esecuzione per l'espletamento delle proprie funzioni, spetterà una quota pari al 20% della quota riconosciuta ai soggetti indicati.
- 8) Se più soggetti sono individuati per i punti f) e g) del precedente articolo 6, la quota spettante viene ripartita, in fase di costituzione dell'ufficio di progetto, proporzionalmente alle specifiche competenze professionali ed all'effettivo apporto al procedimento. Se durante la realizzazione del progetto/lavori gli apporti risultano variati rispetto alle previsioni iniziali, il RUP provvederà alla comunicazione di ciò al Dirigente che valuterà i provvedimenti da adottarsi di conseguenza.
- 9) Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni fra quelle indicate al precedente articolo 6, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
- 10) Qualora ai dipendenti dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, od una sola prestazione di quelle individuate alla tabella del comma 1, si procederà alla liquidazione della percentuale relativa alla sola prestazione effettuata. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non assegnate ai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico di questo Comune costituiscono economie di spesa.
- 11) Nel caso l'incarico di progettazione venga integralmente affidato a soggetti esterni alla struttura dell'ente, l'incentivo verrà corrisposto solamente al Responsabile Unico del Procedimento per una quota del stabilita in misura pari al 30% dell'incentivo.

- 12) La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" per la mera presa d'atto. Sono possibili in corso d'anno eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere.
- 13) Ai sensi dell'art.1, comma 10 quater, del D.L. n. 162/2008, convertito nella Legge n. 201/2008, l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (cfr delib. Corte Conti Lombardia sez. controllo 604/2009/PAR)

Articolo 9

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- 1) La liquidazione dell'incentivo, per ciascuna opera o lavoro pubblico, è effettuata con atto del dirigente responsabile d'Area, secondo il seguente schema:

Figure professionali	Tempistica
R.U.P. – Collaboratori	Approvazione collaudo o Validazione progetto (art. 93 D.Lgs. 163/06) 30 gg. da liquidazione fattura (art. 125 D.Lgs. 163/06)
Progettista– Collaboratori	Validazione progetto 30 gg. da liquidazione fattura (art. 125 D.Lgs. 163/06)
Direzione Lavori - Collaboratori	Approvazione collaudo
Collaudo / CRE - Collaboratori	Approvazione collaudo

- 2) I termini previsti dal precedente comma possono essere automaticamente prorogati fino alla data del pagamento del primo stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Articolo 10

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

- 1) I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Articolo 11

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

- 1) Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere assicurata la copertura assicurativa dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori.
- 2) Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori a soggetti esterni, la copertura assicurativa è a carico dei soggetti stessi.

Articolo 12

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI

- 1) Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse e non liquidate, anche ai fondi di incentivazione già accantonati ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/06, mediante rideterminazione del quadro economico e conseguente aggiornamento degli impegni di spesa effettuati.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano ai progetti approvati successivamente al 24/11/2010 (data di entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183).
- 3) Qualora le aliquote percentuali di cui all'art. 2 comma 1 ed all'art. 11 comma 1 del regolamento fossero modificate con provvedimento legislativo o con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nella more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione con le nuove percentuali dell'incentivo.
- 4) Gli incentivi erogati ai sensi del presente Regolamento, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 (Corte dei Conti Sez. Riunite, deliberazione 51/2011).

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Articolo 14

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge vigenti.

=====